



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Bari, Prima Sezione Civile, composta dai signori magistrati:

dott. Maria MITOLA Presidente rel.

dott. Alessandra PILIEGO Consigliere

dott. Oronzo PUTIGNANO Consigliere

ha pronunciato , nella causa iscritta nel registro generale dell'anno 2020 con il numero d'ordine 1017 la seguente

SENTENZA

sull'impugnazione proposta da:

S.r.l. KARMA in liquidazione con sede in Turi alla Via Elefante n.c. (cod. fis. 07965590727), in persona del suo liquidatore Sig. CIOCE Francesco nato a BARI in data 03/06/1946 ivi residente (cod. fis. CCI FNC 46H03A6620), (in forza di delibera 09/08//2018 Notaio S. Capotorto reg.ta 11/08//2018 pubblicata il 13/08/2018 doc. 2), e **LATTANZI MARIA** nata a BARI il 07/10/1962 (COD. FIS. LTT MRA 62A47A 662Z) residente in CASTELLANA Grotte, rappresentate e difese dall'Avv. Mauro GDALETA (cod. fis. GDL MRA 51E31 A662Q), in virtù di mandato in calce, comunicazioni al fax 080 5218831 pec mauro.gadaleta@pec.giuffre.it elettivamente domiciliate presso di lui in BARI alla Via S. Cognetti n. 38

Impugnanti

CONTRO

Giovanna MAZZARELLI, nata a Putignano (Ba) il 4.8.1968 e residente in Castellana Grotte (Ba) alla via Conversano n. 112 (c.f. MZZGNN68M44H096J), ai fini del presente atto e relativo procedimento elettivamente domiciliata in Bari alla Via Nicolai n. 177, presso e nello Studio degli Avv.ti Nicola VINIERO (c.f. VNRNCL62E01L485X) e Onofrio Daniele GONNELLA (c.f. GNNNRD77T26A662X), da cui è rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, in virtù di procura alle liti in calce al presente atto ai sensi dell'art. 83 comma 3 c.p.c.

Intimata

NONCHE' CONTRO

MONSALVO POMBO Karla Patricia

Intimata contumace



avverso il LODO ARBITRALE pronunciato dall'ARBITRO UNICO avv. Francesco ANDRIANI in data 28/05/2020 nella controversia tra LATTANZI Maria, MONSALVO POMBO Karla Patricia, MAZZARELLI Giovanna, in forza dell'art. 24 dello Statuto.

All'esito dell'udienza collegiale cartolare del 28.06.2022 la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni precisate dalle parti, di cui all'allegato verbale, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc per lo scambio degli scritti difensivi.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso del 9.8.2018 Maria LATTANZI e Karla Patricia MONSALVO POMBO adivano la Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio di Bari nei confronti della KARMA S.r.l. – di cui sono socie – e dell'amministratrice e socia Giovanna MAZZARELLI, affinché quest'ultima fosse dichiarata, in proprio responsabile:

1. delle perdite subite dalla già menzionata società e per una gestione della società non rispettosa dei principi di buona amministrazione e di colpa grave,
2. della perdita delle quote versate dalle LATTANZI e MONSALVO POMBO con conseguente rimborso delle quote stesse,
 - o per l'assunzione di obbligazioni societarie verso le banche asseritamene sprovviste di autorizzazione dei soci con conseguente risarcimento dei danni in misura delle obbligazioni contratte,
 - o per le obbligazioni assunte verso fornitori e terzi con conseguente manleva delle ricorrenti per le eventuali pretese di terzi.

Le stesse parti ricorrenti agivano affinché fosse, altresì, dichiarata la nullità della delibera assembleare del 30.5.2018, con vittoria di spese e compensi.

In data 8.10.2018 veniva aperta la procedura arbitrale con l'accettazione dell'incarico da parte dell'Arbitro Unico, Avv. Francesco Andriani.

Costituitasi, Giovanna MAZZARELLI rassegnava le seguenti conclusioni

“Voglia l'On. le Arbitro adito – disattese tutte le contrarie istanze, deduzioni, argomentazioni, documentazioni, conclusioni e difese, così provvedere: -in via preliminare dichiarare la nullità della domanda ex adverso introitata, stante la generica ed insufficiente indicazione della causa petendi. Quanto all'azione di impugnativa della delibera assembleare di approvazione del bilancio del 30.5.2018, - In via subordinata, in rito, dichiarare l'incompetenza dell'Arbitro adito riconoscendo la giurisdizione del G.O.;- In via ulteriormente gradata, sempre in rito, dichiarare la carenza di legittimazione passiva della Dott.ssa Giovanna Mazzarelli;

Ancora in via gradata, sempre in rito, rigettare l'avversa domanda per difetto di legittimazione attiva dell'attrice Monsalvo Pombo Karla Patricia o per difetto di interesse ad agire di entrambe le attrici;

Quanto all'azione sociale di responsabilità per malagestio dell'ex amministratrice ai sensi dell'art. 2473 c.c., - In via subordinata e nel merito, rigettare la domanda perché infondata in fatto ed in diritto. Quanto all'azione di responsabilità nei confronti delle socie attrici in proprio,

- In via subordinata e nel merito, rigettare la domanda perché infondata in fatto ed in diritto.



Comunque, in via riconvenzionale: Condannare la Karma S.r.l. alla restituzione in favore della convenuta, Dott.ssa Giovanna Mazzarelli, delle somme versate da questa alla predetta società per le ragioni esposte in atti; Comunque, in via riconvenzionale concorrente con la precedente domanda: Condannare la Karma S.r.l., ai sensi dell'art. 1953 c.c. al rilievo del fideiussore, Dott.ssa Giovanna Mazzarelli, o per liberazione o, in subordine, per cauzione; Per l'effetto, disporre ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c, una sanzione pecuniaria non inferiore a € 500,00 (euro cinquecento/00) per ogni eventuale giorno di ritardo nell'esecuzione della condanna ex art. 1953 c.c. che verrà concessa.

Comunque, in via riconvenzionale concorrente con la precedente domanda: -Condannare la socia Monsalvo Pombo Karla ed il liquidatore Francesco Cioce a risarcire la sig.ra Mazzarelli di tutti danni subiti in funzione di ciascuna delle condotte illecite", il tutto con vittoria di spese e compensi di giudizio"

Si costituiva anche la KARMA S.r.l., posta medio tempore in liquidazione, nella persona del liquidatore Francesco CIOCE, a mezzo del medesimo difensore delle LATTANZI e MONSALVO POMBO, richiamando e facendo proprie le conclusioni rassegnate da queste ultime.

Con ordinanza del 19.11.2018, l'Arbitro accertava la ritualità del procedimento arbitrale e in parziale accoglimento delle eccezioni della MAZZARELLI, dichiarava la propria incompetenza sia in ordine alla domanda di nullità della delibera assembleare del 30 maggio 2018, di approvazione del bilancio della KARMA S.r.l., nonché a riguardo dell'azione riconvenzionale di parte convenuta in cui si formulava richiesta di accertamento della responsabilità del liquidatore della KARMA e della socia MONSALVO POMBO.

In seguito, il procedimento veniva ritualmente istruito con ammissione delle prove per interpello e delle prove per testi, richieste dalle parti e mediante disposizione di consulenza tecnica ad ufficio del Dott. Fernando Callegari¹, espletata la quale e precisate le conclusioni, all'udienza del 11.12.2019, il giudizio veniva riservato per l'emissione del lodo, con termine fino al 10.2.2020 per lo scambio delle comparse conclusionali.

Con lodo depositato in data 28 maggio 2019 l'Arbitro Unico così si pronunciava

"1) ordina alla Sig.ra Mazzarelli Giovanna la restituzione in favore della Karma s.r.l. oggi in liquidazione, delle somme nette percepite quale dipendente della stessa dall'agosto 2017 sino al giugno 2018, nonché il risarcimento del danno commisurato la costo aziendale al netto delle somme percepite, come espresso in motiva;

2) riconosce il diritto in capo all'amministratore Sig.ra Mazzarelli Giovanna alla restituzione del prestito infruttifero versato qualora vi siano le disponibilità e soltanto dopo che ogni altro debito della società sia stato onorato;

¹ Al CTU venivano posti i seguenti quesiti:

- a) verifichi il consulente tecnico se vi è stata regolare tenuta dei libri contabili ed obbligatori, nonché la regolarità degli adempimenti contabili e fiscali;
- b) quantifichi il CTU il programma d'investimenti, in relazione al fatturato nonché ai ricavi, anche a quelli presumibilmente derivanti a seguito dell'attuazione del detto programma;
- c) quantifichi il CTU il finanziamento effettuato da parte dei Soci, i versamenti effettuati dalla socia sig.ra Mazzarelli e le obbligazioni bancarie assunte personalmente dalla stessa per la società amministrata, nonché l'indebitamento bancario della Karma S.r.l. e dei medesimi soci per il sostegno degli investimenti e della gestione ordinaria;
- d) analizzi il CTU i bilanci della Karma S.r.l., con particolare attenzione all'inerenza ed al rapporto costi e ricavi;
- e) verifichi il CTU i dati reddituali dell'ultimo anno della società ante trasformazione in S.r.l.;
- f) in caso di accertamento di condotte negligenti, colpose e omissive dell'Amministratore Unico di Karma S.r.l., quantifichi il CTU i danni rivenienti per la società e per i soci Sigg.re Lattanzi e Monsalvo.



3) rigetta le restati domande sottoposte da tutte le parti in arbitrato;

4) compensa integralmente le spese di difesa delle parti, ritenendo sussistere giusti motivi, in considerazione di quanto esposto nella parte motiva; “

Con il lodo, in particolare, veniva esclusa la responsabilità addebitata alla MAZZARELLI perché era rimasto indimostrato il collegamento fra il suo comportamento e il danno subito dalla società, e la sussistenza di palesi condotte negligenti, colpose ed omissive della stessa quale amministratore unico.

Tanto emergeva anche dagli accertamenti svolti dal CTU. A giudizio dell'Arbitro il fatto che la società fosse una start up la esponeva a comportamenti variabili ed imprevisi, ivi compresa una gestione a volte incauta dell'organo amministrativo; escludeva tuttavia la presenza di comportamenti avventati ed imprudenti.

Venivano, infine, ritenute esimenti la dimensione della società, la sua tipologia, le qualità dell'amministratore che avevano costituito la base per la sua nomina e che il livello di diligenza doveva essere commisurato al crescere delle dimensioni e della complessità dell'impresa gestita.

L'unico addebito che l'arbitro imputava all'organo amministrativo era quello derivante dalla percezione di un compenso sotto forma di retribuzione in violazione dell'articolo 6 dello statuto sociale.

L'arbitro non rinveniva nelle dichiarazioni rese dai testi alcun elemento che confortasse la tesi della subordinazione dello stesso rispetto alla società così da ritenere non dimostrato il vincolo di subordinazione.

In conseguenza riteneva dovuto il diritto della società alla restituzione delle somme corrisposte a MAZZARELLI a titolo di retribuzione, oltre ai costi aziendali, non quantificando peraltro detti importi.

Riconosceva, infine, il diritto della MAZZARELLI alla restituzione del prestito infruttifero subordinandolo al previo adempimento di ogni altro debito della società in forza del principio della postergazione.

Rigettava infine le altre domande di parte ricorrente e quelle riconvenzionali sollevate dalla convenuta e compensava le spese del procedimento, mentre poneva le proprie competenze a carico delle parti in solido.

Con atto di citazione in data 24.09.2020 LATTANZI Maria e KARMA S.r.l. hanno proposto impugnazione avverso il lodo arbitrale contestando l'omessa, contraddittoria e apparente motivazione con riferimento all'art. 829 n. 5, 11 e 12 c.p.c.

A giudizio delle impugnanti, infatti, la motivazione resa dall'Arbitro risulta gravemente viziata in quanto meramente apparente, apodittica o incomprensibile per contraddittorietà che, in ragione della critica vincolata dell'impugnazione ex art. 829 c.p.c., prescinde dalla valutazione dei fatti dedotti e delle prove acquisite nel corso del procedimento arbitrale.

Tanto con riferimento:

1°) all'inquadramento del rapporto tra la società KARMA e la sua A.U. MAZZARELLI Giovanna e di quello tra la stessa e le socie istanti;

2°) ai finanziamenti eseguiti dalla amministratrice e dai suoi parenti violazione dell'artt. 2467 comma 2 e 2055 c.c. e degli artt. 2476 c.c.;

3°) alla regolare tenuta dei libri e adempimenti contabili e sociali: Violazione dell'art. 2478 c.c.;

4°) alla perdita del contributo in conto capitale da parte della Regione Puglia Violazione dell'art. 112 c.p.c.;



5°) alla violazione del danno di immagine della società;

6°) alla nullità ed illegittimità delle delibere del 30/05/2018 e del 11/07/2018;

7°) alla mancata restituzione immediata della documentazione sociale e del compendio aziendale;

8°) alla violazione dell'art. 1224 c.c.;

9°) alla violazione dell'art. 91 c.p.c. per aver compensato le spese del procedimento e per il costo dell'arbitrato, mentre l'istruttoria aveva reso evidente la situazione di dissesto determinata dalla mala gestione di MAZZARELLI;

È stato chiesto, pertanto, a questa Corte di:

“1°) Dichiarare la socia MAZZARELLI Giovanna in proprio e come A.U. responsabile delle perdite subite della società KARMA come risultanti nel bilancio concluso al 31/12/2017 e nella sua gestione successiva fino alla data del 09/08/2018 salvo gli ulteriori danni a verificarsi. A tal riguardo si insiste per l'ammissione di una nuova CTU tecnica essendo quella espletata nella fase arbitrale del tutto inattendibile ed infondata.

2°) Dichiarare la stessa socia MAZZARELLI Giovanna in proprio responsabile per la gestione della società non rispettosa dei principi di buona e corretta amministrazione e di colpa grave nella gestione della stessa società nonché nella chiara volontà di estromettere dalla società le socie istanti privandole del capitale da esse investito rispettivamente in € 39.000,00 per la socia LATTANZI e di € 16.000,00= per la socia MONSALVO POMBO KARLA PATRICIA in uno € 55.000,00= e condannarla al pagamento di dette somme oltre interessi e svalutazione rispettivamente in loro favore.

3°) Dichiarare l'inesistenza o nullità dei verbali assembleari del 30/05/2018, 11/07/2018 ed in subordine la loro totale irregolarità contabile causa di danno alla società per la complessiva somma di € 287.777,84= o di quella maggiore o minore, a risultare in corso di procedura, oltre interessi e svalutazione e condannare l'amministratrice Unica MAZZARELLI Giovanna al pagamento della menzionata somma o di quella maggiore o minore a risultare in corso di procedura, oltre interessi e svalutazione.

4°) Dichiarare MAZZARELLI Giovanna in proprio obbligata al risarcimento del danno da immagine subito dalla società anche equitativamente considerato in complessivi € 50.000,00= o a quell'altra somma a risultare, oltre interessi e danno da svalutazione.

5°) Dichiarare la nullità ed inesistenza delle c.d. operazioni di finanziamento eseguite da essa MAZZARELLI Giovanna e/o da suo fratello Giuseppe e rigettare ogni richiesta di pagamento di dette somme, in subordine confermare che devono comunque essere postergate.

6°) Dichiarare MAZZARELLI Giovanna responsabile in proprio per l'assunzione di obbligazioni verso banche ed asseritamente a favore di se stessa e di suoi familiari: Operazioni non solo non autorizzate dai soci, che hanno richiesto assunzione di garanzie, ma anche contrarie all'andamento negativo della società e condannarla al risarcimento dei danni in misura pari all'entità delle obbligazioni contratte, oltre interessi risarcimento del maggior danno e spese e competenze che le istanti dovessero subire da parte dei creditori allo stato quantificate € 86.066,00= per il capitale necessario ad estinguere l'obbligazione verso la banca ed in € 15.000,00= per ciascuna socia per le opposizioni a decreto ingiuntivo ed all'esecuzione nonché per in ulteriori € 10.000,00= per la causa di impugnazione della delibera assembleare del 30/05/2018.



7°) Condannare MAZZARELLI Giovanna in proprio al pagamento di tutte le obbligazioni assunte verso fornitori e terzi e dalla stessa presunta anticipazione di capitale mai autorizzata dalle socie istanti e nulle le relative operazioni finanziarie. Condannare la resistente MAZZARELLI Giovanna a sollevare le ricorrenti e KARMA S.r.l. in liquidazione da ogni responsabilità economica e condannare MAZZARELLI Giovanna a corrispondere tutto quanto le istanti dovessero essere tenute a corrispondere a terzi ed a quanto eventualmente preteso dalla stessa MAZZARELLI Giovanna con compensazione proporzionale delle relative partite e sua condanna al pagamento della differenza oltre interessi e danno da svalutazione allo stato in € 60.000,00= oltre accessori

8°) Condannare MAZZARELLI Giovanna al pagamento di spese e competenze del procedimento arbitrale e di quelle del doppio grado di giudizio del sottoscritto difensore da liquidarsi in suo favore quale anticipatario e distrattario”.

Costituitasi ritualmente, Giovanna MAZZARELLI ha contestato integralmente i motivi di censura sollevati dagli impugnanti avverso il lodo che ha definito il procedimento arbitrale opponendone l’inammissibilità ed improponibilità e comunque l’infondatezza, in fatto ed in diritto.

All’udienza cartolare del 28.06.2022, precisate le conclusioni la Corte ha trattenuto la causa per la decisione, concedendo i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e repliche.

Motivi della decisione

L’impugnazione è inammissibile.

Rileva, infatti, questa Corte che le censure avanzate dalla S.r.l. KARMA in liquidazione e LATTANZI Maria involgano, esclusivamente, un nuovo esame di merito, precluso a questa Corte.

Il giudizio di impugnazione del lodo arbitrale, infatti, ha ad oggetto unicamente la verifica della legittimità della decisione resa dall’arbitro, non il riesame delle questioni di merito ad essi sottoposte.

Nella specie, nonostante il formale e ripetuto richiamo all’art. 829 comma 1, nn. 5, 11 e 12 c.p.c., le impugnanti hanno inteso, in realtà, impugnare, nel merito e per errores in iudicando, il contenuto del lodo arbitrale rituale, pronunciato in 28/5/2020 dall’Arbitro Unico, pur in assenza di ogni previsione in tal senso contenuta nella clausola compromissoria di cui all’art. 24² dello Statuto della Karma S.r.l. in liquidazione.

Inoltre, come già riferito, con la decisione resa in data 19/11/2019 l’Arbitro Unico ha dichiarato la natura rituale dell’arbitrato incardinato tra le parti e tanto comporta l’applicabilità alla fattispecie della disciplina indicata dagli artt. 827, 828 ed 829 c.p.c.

Nella specie il richiamo operato dalle impugnanti alla violazione dell’art. 829 comma 1 nn. 5, 11 e 12 c.p.c., da parte dell’Arbitro Unico nell’emissione del lodo, in quanto meramente enunciato, non si ritiene conferente e utilizzato al solo fine di legittimare, indebitamente, la critica, nel merito, della decisione.

² L’art. 24 dello statuto della Karma S.r.l. prescrive esclusivamente che “le eventuali controversie che sorgessero fra i soci, o fra i soci e la Società, o fra i soci e gli Amministratori od i Liquidatori, anche se promosse da Amministratori e organo di controllo, sono differite ad arbitro nominato dal Presidente della Camera di Commercio del luogo in cui ha sede la società, su richiesta della parte più diligente, salvo quelle di spettanza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria” (cfr. doc. 3).



Mette conto evidenziare come l'art. 829 c.p.c., ammetta, al 3° comma, la possibilità di censura del lodo rituale per "violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia" solo quando ciò sia "espressamente disposto dalle parti o dalla legge"; tuttavia la clausola compromissoria, contenuta nell'art. 24 dello Statuto societario della Karma S.r.l. (ora in liquidazione) non fa alcun riferimento alla facoltà, attribuita alle parti, di impugnare il lodo per errores in iudicando.

Nella fattispecie in esame è ammissibile solo l'impugnazione per i motivi vincolanti e tassativi previsti dal primo comma dell'art. 829 c.p.c.

Passando, pertanto, al contenuto dell'atto di impugnazione è evidente come, nella sostanza, esso consiste nella mera richiesta di riforma nel merito del lodo e il riferimento agli artt. 829 nn. 5, 11 e 12 c.p.c. appaia finalizzato, strumentalmente, a legittimarlo, nonostante l'evidente inammissibilità.

Emerge, infatti, dalla lettura dell'atto che pur vertendo, apparentemente, sulla pretesa violazione del dovere di motivazione (in realtà correttamente applicato dall'arbitro), l'impugnazione ha, per contro, ad oggetto il merito delle puntuali valutazioni compiute dal decidente, il che è precluso in sede di giudizio di impugnazione del lodo arbitrale.

Ed invero, *"non può essere contestata a mezzo della impugnazione per nullità del lodo arbitrale la valutazione dei fatti dedotti e delle prove acquisite nel corso del procedimento arbitrale, in quanto tale valutazione è negozialmente rimessa alla competenza istituzionale degli arbitri"* – cfr. Cass. Sez. 1 -, Ordinanza n. 27954 del 23/09/2022 (Rv. 665693 - 01) conforme a Cass. 4397/2006; Cass. 17097/2013; Cass. 16553/2020-.

Le impugnanti, nella specie, hanno sostenuto di aver proposto un'impugnazione (dagli stessi qualificata come "appello") per nullità di lodo per *contraddittorietà, omissione e carenza di motivazione* ma, in disparte la circostanza della compiuta e puntuale motivazione esplicitata dall'Arbitro Unico nel lodo, la giurisprudenza di legittimità è granitica nell'affermare che, in tema di arbitrato, *"l'obbligo di esposizione sommaria dei motivi della decisione imposto agli arbitri dall'art. 823, n. 5, c.p.c., il cui mancato adempimento determina la possibilità di impugnare il lodo ai sensi dell'art. 829, comma 1, nn. 4 e 5, c.p.c., può ritenersi non soddisfatto solo quando la motivazione manchi del tutto o sia talmente carente da non consentire di comprendere l'iter logico che ha determinato la decisione arbitrale o contenga contraddizioni inconciliabili nel corpo della motivazione o del dispositivo tali da rendere incomprensibile la "ratio" della decisione"*. (cfr. Cass. Sez. 2 -, Ordinanza n. 16077 del 09/06/2021, Rv. 661441 - 01). Tanto non si rinviene assolutamente nel lodo per cui è causa, avendo l'arbitro, puntualmente e motivatamente, deciso su ogni questione posta alla sua attenzione; né degli enunciati vizi motivazionali le impugnanti hanno dato ragione.

Le censure proposte dalla KARMA srl in liquidazione e dalla LATTANZI sono allora, senza alcun dubbio, censure di merito, come tali inammissibili.

L'art. 829 cpc, nuova formulazione, come principio generale, infatti, non ammette tra i tassativi casi di nullità del lodo *"la violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia"*, salvo che tale ipotesi di nullità sia stata *"espressamente disposta dalle parti"*, cosa, nella specie, insussistente.

Rileva questa Corte che, (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 19075 del 25/09/2015, Rv. 636684) la S.C. ha chiarito, che *"ai sensi dell'art. 829, comma 3, c.p.c. (nel testo, applicabile "ratione temporis", novellato dal d.lgs. n. 40 del 2006), gli "errores in iudicando" possono essere fatti valere, quale causa di nullità del lodo, solo laddove tale possibilità sia espressamente prevista dalla legge ovvero contemplata dalle parti, in maniera chiara ed inequivocabile, nella clausola compromissoria o in altri atti anteriori all'instaurazione del procedimento arbitrale, non potendosi ritenere sufficiente la mera previsione, ivi contenuta, di una decisione secondo diritto,*



sostanzialmente riproduttiva dell'art. 822 c.p.c. ed astrattamente riconducibile, pertanto, alla volontà di escludere il potere degli arbitri di decidere secondo equità”.

Nel caso in esame, non risulta esservi stata affatto una concorde volontà delle parti che espressamente e *inequivocabilmente* avesse, in deroga al principio generale, compreso tale ipotesi tra i casi di nullità.

Peraltro “...in tema di impugnazione del lodo arbitrale, la disposizione di cui all’art. 829, n. 4 cod.proc.civ. – nullità del lodo contenente disposizioni contraddittorie – va intesa nel senso che la contraddittorietà deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo, e non anche tra diverse parti della motivazione poste a raffronto tra loro, ovvero tra la motivazione stessa ed il dispositivo. La contraddittorietà interna alla motivazione, non prevista “nominatim” tra i vizi che comportano la nullità del lodo, può assumere rilevanza, pertanto, solo nella ipotesi di assoluta impossibilità di ricostruire l’iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una qualsivoglia forma di motivazione riconducibile al suo modello legale funzionale...” (Cass. 18/2/2000, n. 1815; conf. Cass. 20/9/2002, n. 13753; Cass. 7/12/2007, n. 25623; Cass. 25/1/2016, n. 1258).

Questi principi, affermati nella vigenza dell’art. 829 c.p.c., nel testo che prevedeva il vizio che si manifestava in disposizioni contraddittorie del lodo all’ interno del 1° co., n. 4, meritano di essere condivise anche dopo la novella del 2006, che ha previsto, al 1° co., n. 11, un’ipotesi autonoma di nullità, ma che, per verificarsi, prevede sempre che il lodo contenga “disposizioni contraddittorie” – Cass. SENTENZA n. 695/2020 pubblicata il 18/05/2020.

Ancora “in tema di arbitrato, la contraddittorietà cui fa riferimento l’art. 829, comma 1, n. 4 c.p.c. (oggi trasfusa nel n. 11 della medesima disposizione), al fine di consentire l’impugnazione per nullità, non corrisponde a quella di cui all’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., nel testo anteriore a quello vigente, ma va intesa nel senso che il contrasto deve emergere fra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione e il dispositivo, mentre la contraddizione interna tra le diverse parti della motivazione non rileva come vizio in quanto tale, ma solo allorché impedisca la ricostruzione dell’iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale. Né tale principio trova smentita nella disposizione di cui al n. 12 dello stesso art. 829 c.p.c. che, nel consentire detta impugnazione, si riferisce, invece, all’ipotesi del lodo che abbia omesso di pronunciare su uno o più quesiti sottoposti agli arbitri- Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 291 del 12/01/2021 -.

Va chiarito che l’impugnazione per nullità del lodo arbitrale non costituisce un normale giudizio di appello, come forse equivocato dalle impugnanti, in tali termini si riferiscono all’impugnazione proposta. Nell’impugnazione per nullità delle decisioni rese dagli arbitri, la Corte d’ Appello non è infatti chiamata a confermare o riformare la decisione di primo grado resa da un giudice ordinario (che nella specie non esiste), ma ha, in prima battuta, esclusivamente il compito di verificare se la decisione resa da un organo diverso dall’ordinamento statale, cui le parti hanno affidato la risoluzione della lite tra loro insorta, è affetto da nullità per uno dei motivi tassativamente indicati dalla legge. Il Giudice d’appello può pervenire ad una pronuncia di annullamento del lodo solo in base ad una serie limitata di vizi specificatamente indicati all’art. 829 c.p.c.1: si tratta cioè di un mezzo di impugnazione cosiddetto “a critica vincolata”. L’Art. 829 c.p.c. indica tassativamente i casi di impugnazione per nullità, nonostante qualunque preventiva rinuncia : 1) se la convenzione d'arbitrato è invalida, ferma la disposizione dell'articolo 817, terzo comma; 2) se gli arbitri non sono stati nominati con le forme e nei modi prescritti nei capi II e VI del presente titolo, purché la nullità sia stata dedotta nel giudizio arbitrale; 3) se il lodo è stato pronunciato da chi non poteva essere nominato arbitro a norma dell'articolo 812; 4) se il lodo ha pronunciato fuori dei limiti della convenzione d'arbitrato, ferma la disposizione dell'articolo 817, quarto comma, o ha deciso il merito della controversia in ogni altro



caso in cui il merito non poteva essere deciso; 5) se il lodo non ha i requisiti indicati nei numeri 5), 6), 7) dell'articolo 823; 6) se il lodo è stato pronunciato dopo la scadenza del termine stabilito, salvo il disposto dell'articolo 821; 7) se nel procedimento non sono state osservate le forme prescritte dalle parti sotto espressa sanzione di nullità e la nullità non è stata sanata; 8) se il lodo è contrario ad altro precedente lodo non più impugnabile o a precedente sentenza passata in giudicato tra le parti purché tale lodo o tale sentenza sia stata prodotta nel procedimento; 9) se non è stato osservato nel procedimento arbitrale il principio del contraddittorio; 10) se il lodo conclude il procedimento senza decidere il merito della controversia e il merito della controversia doveva essere deciso dagli arbitri; 11) se il lodo contiene disposizioni contraddittorie; 12) se il lodo non ha pronunciato su alcuna delle domande ed eccezioni proposte dalle parti in conformità alla convenzione di arbitrato.

Pertanto, solo nel caso in cui la valutazione del Giudice di appello si concludesse nel senso di ritenere nullo il lodo arbitrale (per uno dei casi sopra, sarebbe possibile, ove ciò fosse consentito, riesaminare ex novo il merito della controversia decisa dagli arbitri. Più specificatamente, il giudizio di impugnazione del lodo si compone imprescindibilmente di una prima fase a carattere cosiddetto "rescindente" (volta appunto all'eventuale annullamento della pronuncia arbitrale), e di una eventuale fase cosiddetta "rescissoria" - nei casi in cui è ammissibile - che consiste in una nuova decisione della controversia nel merito; detta fase ovviamente è condizionata all'accoglimento dell'impugnazione per nullità. L'impugnazione del lodo arbitrale davanti alla Corte d' Appello dà dunque luogo a un giudizio di legittimità, nel quale il giudice esamina il lodo per verificare la fondatezza delle censure mosse, non potendo, in sede di giudizio rescindente, procedere ad accertamenti di fatto, né ad un autonomo giudizio sul merito della controversia. La ricostruzione del fatto non compete al giudice dell'impugnazione se non nella successiva fase rescissoria e sul presupposto dell'accertamento della nullità del lodo. Sul punto anche la giurisprudenza (nel giudizio di impugnativa lodo arbitrale) tiene ben distinta la fase rescindente, limitata alla verifica della sussistenza delle nullità del lodo dedotte dall'impugnante, e la successiva eventuale fase rescissoria, estesa al riesame del merito della controversia entro i confini tracciati dalla pronuncia rescindente e dalle domande delle parti. Nel dedurre i vizi di asserita nullità del lodo impugnato l'obbligo di attenersi rigorosamente nell'atto di impugnazione alla regola della necessaria specificità nella formulazione dei motivi, senza la quale non è possibile per il Giudice, e per la parte convenuta, verificare se le contestazioni formulate corrispondano esattamente ai casi di impugnabilità tassativamente stabiliti dall'art. 829 c.p.c.. Il requisito della necessaria specificità dei motivi, richiesto anche nell'ordinario giudizio di appello dall' art. 342 c.p.c., deve qui intendersi in maniera ancora più rigorosa, essendo la fase rescindente del giudizio di impugnazione del lodo paragonabile al ricorso per cassazione. Infine, la parte che impugna il lodo non può nel corso del giudizio aggiungere altri motivi di impugnazione rispetto a quelli indicati nell'atto introduttivo, e il Giudice non può valutare motivi di nullità (che devono essere specifici) diversi da quelli fatti valere dalle parti. L'atto di impugnazione proposto da KARMA e LATTANZI, pur contenendo la denuncia formale di vizi di nullità del Lodo, non permette lo svolgimento del giudizio rescindente.

L'atto di impugnazione si limita solo ed esclusivamente a sovrapporre alla valutazione che dei fatti ha dato l'arbitro una propria differente lettura di merito: tutte le censure dedotte si risolvono infatti in un'istanza di revisione della ricostruzione dei fatti e delle valutazioni compiute dall'Arbitro, riesaminando e diversamente soppesando le risultanze degli atti e dei documenti prodotti e contrapponendo una visione di fatti diversa da quella data dal Collegio.

La parte impugnante con la mera enunciazione nel titolo indicante i profili di nullità del Lodo ex art. 829 c.p.c., ha reintrodotto per altra via un riesame nel merito della controversia consentito però dalla disciplina codicistica solo in un secondo eventuale momento, ossia solo dopo che fosse accertata la nullità del Lodo.



L'impugnazione proposta dalle impugnanti è diretta ad una nuova pronuncia sui fatti, senza alcuna specifica indicazione e illustrazione (al di là di mere affermazioni di "stile") dei vizi in base ai quali la Corte d'Appello dovrebbe preliminarmente pervenire ad una pronuncia di annullamento del Lodo, in assenza della quale ogni valutazione di merito è preclusa, non potendo la Corte di Appello autonomamente colmare le lacune dell'atto di appello facendosi carico di ricercare essa stessa eventuali vizi di nullità del Lodo, che sarebbe stato onere dell'impugnante dedurre specificamente.

L'impugnazione va quindi dichiarata inammissibile con conferma integrale del Lodo arbitrale impugnato.

Le spese di questo grado di giudizio secondo le regole della soccombenza vanno poste a carico dell'impugnante e liquidate in dispositivo coi parametri di cui al DM n. 55/2014 (valore indeterminabile complessità media).

p.q.m.

La Corte d'Appello di Bari, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da Maria LATTANZI e KARMA srl in liquidazione, del LODO ARBITRALE dell'ARBITRO UNICO, AVV. FRANCESCO ANDRIANI IN DATA 28/05/2020 NELLA CONTROVERSIA TRA LATTANZI MARIA, MONSALVO POMBO KARLA PATRICIA, MAZZARELLI GIOVANNA, IN FORZA DELL'ART. 24 DELLO STATUTO , così provvede:

dichiara inammissibile l'impugnazione.

Condanna le impugnanti, in solido, a rifondere a MAZZARELLI Giovanna le spese del presente giudizio che si liquidano in € 8.066,00 oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, Iva e CPA come per legge.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a carico dell'appellante e in osservanza dell'art. 13 co. 1-quater D.P.R. 115/02, nel testo inserito dall'art. 1 co. 17° l. 228/12

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della I sez. civile della Corte d'Appello, in data 18-10-2022

Il Presidente rel/est.

dr. Maria Mitola

